



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA"

marchio collettivo registrazione n. 302012902112393 del 08/01/2013
primo deposito 30/12/2002

conversione in marchio collettivo
ai sensi dell'art. 11 e art. 157 comma 1 bis D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche, Codice della Proprietà Industriale o "CPI"

Indicazioni richieste ex art. 11 e 157 comma 1 bis CPI

- a) **Il nome del richiedente/titolare:** CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO (CCIAA), con sede in LARGO B. BELOTTI 16 - 24121 BERGAMO
- b) **Lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico:** la CCIAA di Bergamo è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale a norma di legge e che opera per lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale curandone gli interessi generali
- c) **I soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico:** il Presidente.
- e) **La rappresentazione del marchio collettivo:** la rappresentazione del Marchio collettivo è riportata all'articolo 1 del presente Regolamento.
- f) **I soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo:** sono legittimati ad usare il Marchio collettivo i soggetti che soddisfano i requisiti previsti dal presente Regolamento e dai singoli Disciplinari tecnici, che ne formano parte integrante.
- g) **Le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari:** le condizioni d'uso del Marchio collettivo e le sanzioni per le infrazioni regolamentari sono quelle previste nel presente Regolamento e nell'allegato disciplinare e dai singoli Disciplinari tecnici, che ne formano parte integrante.
- h) **I prodotti o i servizi per i quali il marchio collettivo è registrato** sono indicati nel certificato di registrazione 302012902112393 cioè
19: Pietre; Pietre calcaree; Pietre tombali, le lapidi e le tombe non in metallo; Materiali, non di metallo, per l'edilizia e la costruzione; i rivestimenti essendo materiali da costruzione; le statue, i busti e le opere d'arte in pietra, cemento o marmo, pavimentazione in materiali non metallici
- i) **Autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4 CPI:** qualsiasi soggetto i cui prodotti e servizi provengano dal territorio della Provincia di Bergamo ha diritto sia a fare uso del Marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente Regolamento e dei singoli Disciplinari Tecnici.



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

REGOLAMENTO DEL MARCHIO “PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA”

Il territorio della Provincia di Bergamo è storicamente riconosciuto come una delle massime espressioni artistiche per l'immenso valore e per la riconosciuta ricchezza del suo patrimonio architettonico, dovuto soprattutto alla provenienza autoctona dei materiali lapidei utilizzati, che sono estratti e lavorati nel territorio bergamasco. Il marchio collettivo " PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA" intende valorizzare questo importante patrimonio storico, culturale e produttivo, legato al territorio.

Art. 1 – Marchio “PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA” (figurativo)

Il segno distintivo “PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA (figurativo)” è un marchio di titolarità della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (in seguito "CCIAA di Bergamo"), usato sin dal 2002 e tutelato grazie alle seguenti registrazioni di marchio:



1. registrazione marchio collettivo n. 0001014076 del 04/07/2006, rinnovato con registrazione n. 0001523088 (domanda n.302012902112393 del 08/01/2013 nella classe 19 **che viene convertito ai sensi e dell'art. 11 e art. 157 comma 1 bis D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30** e successive modifiche.

Art. 2 – Definizioni

- 2.1. Con il termine "Marchio" si intende il marchio “PIETRE ORIGINALI DELLA BERGAMASCA (figurativo)” come sopra definito e nel certificato di registrazione n. **302012902112393 dell'8/01/2013 nella classe 19**
- 2.2. Con il termine "Prodotti" si intendono i seguenti materiali lapidei, per i quali sono stati studiati ed approvati degli appositi Disciplinari Tecnici, allegati al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante:

CEPPI DELLA BERGAMASCA

- Ceppo di Grè
- Ceppi Poltragno e Brecciola

MARMO ARABESCATO OROBICO

MARMO DI ZANDOBBIO

PIETRA DI BERBENNO

PIETRA DI CREDARO

PIETRA DI SARNICO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

PIETRE COTI

PORFIROIDI

- Porfiroide grigio
- Porfiroide scuro

Sono altresì considerati "Prodotti" anche ulteriori prodotti delle classi designate nella registrazione **302012902112393** del Marchio nel momento in cui saranno approvate dalla CCIAA di Bergamo le specifiche tecniche ad essi relative (Disciplinari Tecnici), senza necessità di modifica del presente Regolamento. I termini "Specifiche Tecniche" e "Prodotti" si estenderanno automaticamente anche a tali prodotti.

- 2.3. Con il termine "Specifiche Tecniche" si intendono le specifiche di estrazione/produzione e trasformazione relative a ciascun Prodotto riportato negli **allegati Disciplinari Tecnici**.
- 2.4. Con il termine "Origine Bergamasca" si intende che vengono eseguite nella provincia di Bergamo l'estrazione e le lavorazioni che, secondo la normativa applicabile, determinano l'origine dei Prodotti, oltre al controllo del processo lavorativo e finale.
- 2.5. Con il termine "Prodotti Licenziati" si intendono i Prodotti con Origine nella provincia di Bergamo, realizzati secondo le Specifiche Tecniche.
- 2.6. Con il termine "Licenziatario" si intende l'impresa alla quale la CCIAA di Bergamo ha concesso la licenza d'uso del Marchio per i Prodotti Licenziati, a norma del presente Regolamento e dei relativi Disciplinari.

Art. 3 - Enti di gestione

- 3.1. La CCIAA di Bergamo è l'Ente titolare dei diritti relativi al Marchio, nonché dei rapporti giuridici con i Licenziatari.
- 3.2. L'Ufficio Promozione della CCIAA di Bergamo promozione@bg.camcom.it svolge le funzioni di segreteria ai sensi del presente Regolamento e degli eventuali provvedimenti della CCIAA di Bergamo.

In particolare, l'Ufficio Promozione:

- (a) riceve le domande dei richiedenti la licenza d'uso del Marchio,
- (b) svolge le attività istruttorie necessarie per verificare la conformità delle domande alle disposizioni del presente Regolamento e ai Disciplinari Tecnici e, all'occorrenza, richiede le informazioni e la documentazione pertinente alle imprese richiedenti,
- (c) raccoglie le sottoscrizioni dei contratti di licenza d'uso del Marchio da parte dei Licenziatari;
- (d) esegue i controlli relativi all'uso del Marchio ed al rispetto del contratto di licenza d'uso del Marchio e del presente Regolamento da parte dei Licenziatari,
- (e) svolge ogni altra attività connessa alla funzione di segreteria.

L'Ufficio Promozione, nello svolgimento delle proprie funzioni, ed in particolare delle attività istruttorie e dei controlli sopra menzionati, potrà avvalersi, a propria discrezione, della collaborazione di soggetti terzi.

- 3.3. La CCIAA di Bergamo conserva ogni potere relativo al Marchio ed alla materia oggetto del presente Regolamento.



Art. 4 – Requisiti ed obblighi per l'ammissione all'uso del Marchio

- 4.1 Qualsiasi soggetto le cui cave e i cui prodotti estratti e lavorati provengano dalla provincia di Bergamo ha diritto a fare uso del marchio per i Prodotti, dietro licenza ai sensi del presente Regolamento, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente Regolamento e dei Disciplinari Tecnici allegati. Possono, pertanto, ottenere la licenza d'uso del Marchio per i Prodotti Licenziati tutte le imprese che:
- (a) siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese e in regola con il versamento del diritto annuale della Camera di Commercio di Bergamo secondo la normativa vigente;
 - (b) svolgano nella provincia di Bergamo le estrazioni e le lavorazioni che determinano l'Origine bergamasca dei Prodotti per i quali si richiede la licenza del Marchio;
 - (c) abbiano accertato con apposite verifiche la conformità alle Specifiche Tecniche dei Prodotti, così come illustrate nel Disciplinare per i quali richiedono la licenza;
 - (d) si impegnino ad usare il Marchio solo in relazione ai Prodotti con Origine bergamasca estratti dalle cave situate sul territorio orobico rispondenti alle caratteristiche delle Specifiche Tecniche;
 - (e) si impegnino a rispettare il presente Regolamento ed il relativo contratto di licenza.
- 4.2 Le condizioni e gli impegni sopra elencati dovranno sussistere per tutti i Prodotti per i quali si richiede la licenza del Marchio.

Art. 5 – Presentazione delle domande e conclusione della licenza d'uso del Marchio

- 5.1. L'impresa che intenda ottenere una licenza d'uso del Marchio per una o più famiglie di Prodotti Licenziati tra quelle indicate nel presente Regolamento dovrà presentare un'apposita domanda scritta a Ufficio Promozione della CCIAA di Bergamo, utilizzando il modello appositamente predisposto.
- 5.2. La domanda dovrà essere indirizzata alla CCIAA di Bergamo entro il 30 settembre di ogni anno e dovrà contenere, sotto la responsabilità del richiedente, l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa richiedente, l'indicazione specifica del Prodotto per il quale si chiede la licenza, la dichiarazione di conformità all'art. 4 ed, in particolare, la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui al presente Regolamento e allegati Disciplinari Tecnici, la dichiarazione a norma di legge relativa al trattamento dei dati personali, ed ogni altra informazione pertinente richiesta dall'apposita modulistica.
- 5.3. Ove la domanda difettesse dei dati, condizioni ed impegni prescritti, o qualora si ritenga opportuno procedere ad eventuali attività istruttorie finalizzate al loro accertamento (compresa la richiesta a campione dei rapporti dei test), CCIAA di Bergamo invierà una comunicazione al richiedente con la richiesta di integrare la domanda e/o di documentare la sussistenza dei requisiti prescritti.
- 5.4. Altrimenti, CCIAA di Bergamo comunicherà al richiedente di avere esaminato la domanda, informando, entro 15 giorni, in forma scritta in merito all'accettazione o rigetto della domanda.
- 5.5. In seguito alla accettazione della domanda, la CCIAA di Bergamo procederà alla conclusione del contratto di licenza d'uso del Marchio con il Licenziatario per i Prodotti Licenziati specificati nella domanda, alle condizioni previste nel presente Regolamento e nel contratto di licenza.
- 5.6. Il contratto di licenza del Marchio richiede la forma scritta a pena di nullità.
- 5.7. Qualora il Licenziatario abbia ottenuto la licenza d'uso del Marchio per determinati Prodotti Licenziati e intendesse successivamente estendere la licenza ad ulteriori Prodotti Licenziati, dovrà farne domanda alla CCIAA di Bergamo nelle medesime forme e secondo la medesima procedura sopra previste.



**CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO**

Art. 6 – Condizioni della licenza di Marchio

- 6.1. La concessione della licenza del Marchio da parte della CCIAA di Bergamo al Licenziatario è non esclusiva ed ha per oggetto il pertinente Prodotto Licenziato. La licenza si riferisce al territorio italiano.
- 6.2. Il Licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta dalla domanda di marchio collettivo depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nell'utilizzo del Marchio, il Licenziatario deve attenersi al manuale per l'uso del Marchio ove predisposto dalla CCIAA di Bergamo e, comunque, alle indicazioni fornite dalla CCIAA di Bergamo per quanto riguarda la sua posizione, forma, dimensione ed altre modalità di rappresentazione.
- 6.3. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sublicenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta, caso per caso, della CCIAA di Bergamo.

Art. 7 – Usi consentiti del Marchio

- 7.1. Il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Prodotti Licenziati, ossia Prodotti con eguali requisiti di Origine nella Provincia di Bergamo e di Specifiche Tecniche corrispondenti a quelli a cui sono tenuti anche gli altri Licenziatari, e non potrà farne uso in relazione a prodotti diversi dai Prodotti Licenziati.
- 7.2. In particolare, il Licenziatario può usare il Marchio sui Prodotti Licenziati ed i relativi imballi, nonché sui cataloghi, campioni, materiale illustrativo e pubblicitario e così via, sempre che i medesimi si riferiscano ai Prodotti Licenziati.
- 7.3. Il Marchio potrà essere usato in abbinamento ai segni distintivi (esempio, denominazione sociale, marchi denominativi e figurativi) del Licenziatario, sempre che i medesimi si riferiscano ai Prodotti Licenziati.
- 7.4. E', comunque, vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il consumatore circa la qualità, l'origine o altre caratteristiche dei Prodotti Licenziati contraddistinti dal Marchio.
- 7.5. Il Licenziatario si impegna, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio o della CCIAA di Bergamo.
- 7.6. I Prodotti Licenziati contraddistinti dal Marchio messi in commercio dal Licenziatario circolano ai sensi delle norme di legge applicabili.

Art. 8 – Controlli

- 8.1. Il Licenziatario si impegna a consentire a CCIAA di Bergamo, anche attraverso terzi da essa incaricati, con adeguato preavviso e secondo i dettagli da definirsi con il Licenziatario, i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, del contratto di licenza e dei Disciplinari Tecnici. L'eventuale rifiuto da parte del Licenziatario di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della licenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 10 del presente Regolamento.
- 8.2. Qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento o del contratto di licenza di Marchio o del Disciplinare di Produzione, si applicheranno le sanzioni previste all'art. 10.
- 8.3. Nessuna richiesta di rimborso o altra pretesa potrà, comunque, essere avanzata dal Licenziatario a causa dei controlli e delle attività istruttorie previste nel presente Regolamento o dai Disciplinari Tecnici, indipendentemente dal fatto che le medesime accertino o meno irregolarità da parte del Licenziatario.



Art. 9 – Durata

- 9.1. La licenza d'uso del Marchio entra in vigore al momento della sua stipulazione e rimane in vigore per periodi di **tre anni**.
- 9.2. Il Licenziatario può presentare domanda di rinnovo della licenza, per periodi di ulteriori tre anni, presentando apposita istanza, secondo le modalità previste dall'articolo 5.
- 9.3. Ciascun Licenziatario ha diritto di recesso dal contratto di licenza d'uso del Marchio. Tale diritto potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con un preavviso di un (1) mese, mediante comunicazione scritta inviata dal Licenziatario alla CCIAA di Bergamo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC.
- 9.4 Il recesso anticipato non dà diritto a nessun rimborso della quota.

Art. 10 – Sanzioni

- 10.1. In caso di violazione delle previsioni del contratto di licenza di Marchio o del presente Regolamento, la CCIAA di Bergamo, a norma dell'art. 1454 del Codice Civile, intimerà per iscritto al Licenziatario di adempiere entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la licenza d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto della CCIAA di Bergamo
- 10.2. Inoltre, la licenza del Marchio è sottoposta alla condizione risolutiva, ex artt. 1353 e seguenti del codice civile, a norma del quale essa potrà essere risolta dalla CCIAA di Bergamo al venire meno di una delle condizioni sopra previste dall'articolo 4. Pertanto, qualora una delle suddette condizioni venga meno, la CCIAA di Bergamo avrà diritto di dichiarare la licenza del Marchio risolta e priva di qualsiasi effetto con decorrenza immediata, mediante dichiarazione scritta al Licenziatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
- 10.3 Il Licenziatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla CCIAA di Bergamo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, qualora venga meno una delle condizioni di cui all'articolo 4.

Art. 11 – Divieto d'uso del Marchio successivamente allo scioglimento della licenza

- 11.1. A partire dal momento della risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi motivo del contratto di licenza d'uso del Marchio, il Licenziatario non potrà fare più alcun uso dello stesso.
- 11.2 Tuttavia, il Licenziatario, salvo il caso dello scioglimento del contratto di licenza di Marchio o di limitazione del territorio della licenza a causa della violazione di diritti di terzi, potrà vendere i Prodotti Licenziati contraddistinti con il Marchio giacenti a magazzino, o in corso di lavorazione, o per i quali abbia assunto impegni giuridicamente vincolanti di vendita a terzi, ed utilizzare il relativo materiale illustrativo o pubblicitario, purché detti Prodotti Licenziati e materiali siano conformi al presente Regolamento e, comunque, non oltre centottanta (180) giorni dalla data della risoluzione, recesso o scioglimento della licenza di Marchio.
- 11.3 La CCIAA di Bergamo non assume alcuna responsabilità per gli eventuali pregiudizi o costi sostenuti dal Licenziatario per i Prodotti Licenziati ed i materiali che non potranno essere commercializzati o utilizzati dopo la scadenza dei termini sopra specificati agli artt. 11.1 e 11.2.



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

Art. 12 – Contributo, attività di promozione ed azioni a difesa del Marchio

- 12.1. Quale contributo per la concessione della licenza del Marchio, il Licenziatario verserà alla CCIAA di Bergamo l'importo pattuito nel contratto di licenza, in applicazione dei tariffari determinati dalla CCIAA di Bergamo.
- 12.2. Il contributo versato dal Licenziatario alla CCIAA di Bergamo di cui al punto 12,1 comprende anche le spese di istruttoria e tutti i costi relativi ai compensi per eventuali enti terzi delegati dalla CCIAA di Bergamo per il controllo della produzione e attività connesse, come previsto dai Disciplinari.
- 12.3. La CCIAA di Bergamo decide annualmente le attività ordinarie destinate alla promozione del Marchio, con particolare riferimento a attività di comunicazione sul proprio sito, partecipazione a fiere e manifestazioni, in presenza oppure on-line e ogni forma di comunicazione presso i *media* e *social media* che ritiene opportuni. La CCIAA di Bergamo sostiene tutte le spese per tali attività di promozione e comunicazione ordinarie, dandone comunicazione ai Licenziatari.
- 12.4 Eventuali ulteriori attività di promozione e comunicazione potranno essere proposte dai singoli Licenziatari o gruppi di Licenziatari oppure dalla stessa CCIAA di Bergamo, anche su istanza di terze parti. Tali ulteriori attività di promozione e comunicazione verranno valutate ed approvate dalla CCIAA di Bergamo che concorderà con gli interessati modalità, tempistica e ripartizione degli eventuali ulteriori costi, dandone comunicazione ai Licenziatari. I Licenziatari avranno facoltà, ma non l'obbligo, di aderire a tali ulteriori attività di promozione e comunicazione, sostenendone le relative eventuali spese, così come concordate e determinato dalla CCIAA di Bergamo.
- 12.5. La CCIAA di Bergamo si riserva il diritto, a propria discrezione e a proprie spese, di agire nei confronti di eventuali contraffattori del Marchio o di soggetti che ne facciano un uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, del contratto di licenza, alle norme di legge ed alle determinazioni concordate in materia di attività di promozione e comunicazione.

Art. 13 – Responsabilità

- 13.1. La CCIAA di Bergamo, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti del Licenziatario per cause di:
 - a) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di Marchio,
 - b) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del Marchio.
- 13.2. Il Licenziatario assume ogni responsabilità per i Prodotti Licenziati, compresa, a titolo esemplificativo, quella relativa alla loro progettazione, fabbricazione, marcatura, etichettatura, uso, promozione, distribuzione, vendita e conformità alle norme di legge in vigore, e si impegna pertanto a manlevare e a tenere la CCIAA di Bergamo indenne da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 13.3. Il Licenziatario si impegna, inoltre, a manlevare e a tenere la CCIAA di Bergamo indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti degli acquirenti dei Prodotti Licenziati e di eventuali altri aventi causa del Licenziatario derivante dalla violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del Marchio.

Art. 14 – Conciliazione ed arbitrato

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Regolamento e dal relativo Contratto di licenza al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Regolamento e dal relativo Contratto di



**CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO**

licenza o in relazione agli stessi, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento.

Art. 15 - Norme applicabili

- 15.1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente patto o regolamento d'uso del Marchio. Esso trova applicazione anche ai rinnovi del Marchio.
- 15.2. Gli allegati del presente Regolamento costituiscono parte integrale dello stesso.
- 15.3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e nel contratto di licenza d'uso del Marchio si rinvia alle norme di legge applicabili.
- 15.4. Tenuto conto che gli sviluppi del contesto economico e delle strategie di settore potrebbero richiedere un aggiornamento del presente Regolamento, la CCIAA di Bergamo avrà il diritto, in qualsiasi momento, di modificare a propria discrezione le previsioni del presente Regolamento nei confronti della generalità dei Licenziatari con provvedimento dei propri organi direttivi, senza che ne derivi responsabilità alcuna nei confronti dei Licenziatari. Le modifiche diventeranno efficaci nei confronti dei Licenziatari all'atto della pubblicazione con mezzi idonei a portarle a conoscenza del pubblico dei Licenziatari o, in mancanza, all'atto del ricevimento della comunicazione individuale inviata dalla CCIAA di Bergamo al Licenziatario. Il Licenziatario, in ogni caso, in seguito all'avvenuta pubblicazione o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione, avrà facoltà di recesso dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla CCIAA di Bergamo entro 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

ALLEGATI

Disciplinari Tecnici dei seguenti Prodotti (aggiornamento dicembre 2020)

PIETRA DI BERBENNO

CEPPI DELLA BERGAMASCA

- Ceppo di Grè
- Ceppi Poltragno e Brecciola

MARMO ARABESCATO OROBICO

MARMO DI ZANDOBBIO

PIETRA DI CREDARO

PIETRA DI SARNICO

PIETRE COTI

PORFIROIDI

- Porfiroide grigio
- Porfiroide scuro